

Domanda: Sono un operatore di PG. Vorrei sapere esattamente cosa si può contestare a un soggetto che non osserva le prescrizioni o diffide rilasciategli da un agente di PG. La violazione dell'art. 650 C.P.? La mancata inosservanza delle prescrizioni o diffide rilasciate dalla pubblica amministrazione o da un agente di PG hanno lo stesso "peso"?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Riceviamo spesso quesiti su questo tema e tale dato ci induce a ritenere che è ancora vivo l'arcaico equivoco interpretativo che vuole un potere di prescrizione o diffida in capo ad un organo di polizia giudiziaria. Va – dunque – ancora una volta ribadito (come da noi ampiamente da sempre sostenuto in ogni sede editoriale¹ e seminariale) che assolutamente nessun potere del genere è previsto per gli organi di PG dal codice di procedura penale nè da alcuna legge

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) La diffida. Va soltanto accennato, per chiarire frequenti dubbi in materia, che la diffida rivolta ad un soggetto che sta integrando un reato è un istituto praticamente inesistente ed irrilevante nel campo penale connesso ai reali ambientali nel senso che non è ipotizzabile che un organo di P.G. diffidi e quindi inviti formalmente un soggetto a cessare l'azione penalmente illecita in atto (magari fornendo prescrizioni) e se questi aderisce può evitarsi la denuncia al PM. È logico che un organo di P.G. deve intimare al soggetto colto in flagranza di cessare l'azione antigiuridica, ma l'obbligo della denuncia è poi incondizionato e tale operato non può essere qualificato diffida in senso stretto e non può scalfire il reato ambientale già perfetto. Infatti, perché una condizione di procedibilità dell'azione penale possa essere ritenuta sussistente essa deve risultare chiaramente ed espressamente dalla legge, in quanto si risolve nella restrizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. È dunque assolutamente non ipotizzabile un intervento di un operatore di P.G. che, a fronte di un reato in attuazione, operi una “diffida” al soggetto responsabile per far cessare l'attività illegale e/o disponga una diverse attività comportamentale, evitando la denuncia penale e quindi in qualche modo “sanando” il reato medesimo.

Spesso l'equivoco in questo campo nasce dal fatto che in alcuni settori (in particolar modo nel campo degli inquinamenti) l'organo che esegue il controllo è anche “autorità competente” in via amministrativa per gli aspetti autorizzatori e di diffida amministrativa. Ma in tal caso l'intervento e gli atti conseguenti devono essere nettamente divisi. Se in capo allo stesso soggetto l'ordinamento riserva sia una funzione di gestione amministrativa che di controllo repressivo, le due operatività sono ben distinte e l'una non può interferire con l'altra. Quindi il funzionario amministrativo che svolga anche funzioni di P.G. dovrà prima svolgere le incombenze relative all'accertamento e repressione del reato ai sensi del c.p.p.; e soltanto successivamente interverrà ulteriormente, e con prassi ed atti assolutamente distinti, quale autorità competente per le autorizzazioni, interlocuzioni e diffide puramente ed unicamente amministrative (le quali non hanno nessun effetto di “sanatoria” o di “sospensione” dell'azione penale che deve comunque seguire il suo corso). Se, come nel campo della normativa urbanistico-edilizia e vincolistica, in momento successivo risulteranno legittime le ulteriori prassi per permesso di costruire in sanatoria o condono, l'autorità giudiziaria penale provvederà con specifico atto formale proprio (verosimilmente sentenza) a dichiarare estinti i resti connessi (...).”

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

ambientale. Quindi, per essere ancora più chiari, la funzione della polizia giudiziaria in generale - ed ambientale in particolare - non può esercitarsi anche attraverso prescrizioni e diffide, che sarebbero del tutto irrivalenti ed illegittime.

Diversi sono gli **ordini** contingenti legalmente dati dalla PG **in caso di flagranza di reato ad un soggetto per contribuire a far cessare e/o reiterare l'azione illecita penalmente e limitati a tale diversa finalità**, ma questi non vanno confusi con un inesistente potere parallelo di operare con prescrizioni e diffide che sono tipici dell'autorità amministrativa.

Certamente, per citare un esempio manualistico, in caso di flagranza per un autospurghista che sta smaltendo il carico di rifiuti liquidi su un fiume, doverosamente e legittimamente l'operatore di PG intervenuto ordina al soggetto di desistere immediatamente dall'azione illegale e di sospendere il riversamento, chiudendo ogni meccanismo e ponendo la macchina in posizione di quiete (anche perchè tale fase è propedeutica al sequestro del mezzo). E questo è un potere di ordine immediato che rientra nei poteri della PG sempre e solo - si sottolinea ancora una volta - per raggiungere l'obiettivo primario di impedire la continuazione e/o reiterazione del reato in atto. Ma al di là di questo - poi - l'operatore di PG non potrebbe certo impartire prescrizioni o diffide all'autospurghista per comportamenti futuri (mentre deve sottrarre al suo ulteriore uso il mezzo che va sequestrato).

Si tratta di due cose ben diverse che vanno tenute distinte a livello procedurale e sostanziale.

Publicato il 15 giugno 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
In esame segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (*edizione 2010 ampliata e rinnovata*)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientaledizioni.net/>)

